



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
AREA MOBILITA'
S. ESERCIZIO (D37B)**

ATTO N. DD 1328

Torino, 29/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA PEDONALE DI VIA DANTE DI NANNI 01/04/2022 - 30/04/2023.

Premesso che:

- a. con deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2007 (mecc. 2007 01227/106) si istituiva l'area pedonale "Spazio pubblico San Bernardino/Di Nanni", disciplinata con le ordinanze n. 3551 del 09 agosto 2007, n. 2706 del 3 giugno 2010 e n. 84379 del 4 ottobre 2018 per cui, allo stato attuale tale area consiste nel tratto di via Di Nanni compreso tra piazza Sabotino e via San Bernardino, - escluse le intersezioni che danno continuità alle vie Muraglio, Volvera, Chiomonte e San Bernardino -, cui si aggiunge il tratto di via Carrù compreso tra la via Di Nanni e via Martiniana; via Di Nanni può essere percorsa dai veicoli ammessi al transito in area pedonale esclusivamente a senso unico di marcia da Nord a Sud;
- b. con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 05344/052) esecutiva dal 12 dicembre 2019, era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori NUOVE ZONE DI MOBILITA' DOLCE – AREA VANCHIGLIA, AREA BASSO SAN DONATO, AREA CAMPIDOGLIO, AREA VIA DI NANNI, PIAZZA CARDUCCI inserito nell'Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della mobilità urbana (codice TO2.2.3.e) che finanziava, tra l'altro, la fornitura di tre telecamere, parte di un sistema di videosorveglianza dell'area pedonale di via Di Nanni, costituito da ulteriori due telecamere finanziate dalla Città di Torino nell'ambito di un più generale progetto di rilevazione del traffico approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 dicembre 2020 (cod. mecc. 2020 02824/006);
- c. con determinazione cod. mecc. 2020 00545/052 del 07.02.2020, rettificata dalla determinazione cod. mecc. 2020 01087/052 del 06.04.2020, è stata affidata a 5T s.r.l. la realizzazione di varchi elettronici in via Dante Di Nanni e con determinazione dirigenziale 2301 del 17/07/2020 si è preso atto del progetto esecutivo delle opere edili e varchi ztl via Di Nanni redatto dalla società

5t s.r.l.;

- d. l'installazione del sistema di videosorveglianza si è conclusa e si pone la questione della regolamentazione degli accessi, ovvero di definire alcune regole che consentano di costruire una white list, cioè una lista in continuo aggiornamento necessaria alla selezione dei veicoli ammessi alla circolazione in area pedonale, - attraverso il riconoscimento della loro targa da parte del sistema di videosorveglianza-, che automaticamente le distingue dai veicoli non ammessi e sanzionabili;

Considerato che:

- a. per definire le modalità operative di formazione della white list, si è riscontrato che per alcune categorie di veicoli ammesse alla circolazione in deroga esistono già dei meccanismi rodati e funzionanti di selezione per l'iscrizione in lista, mentre per altre categorie sono emersi alcuni problemi e proposte soluzioni che necessitano di un periodo di sperimentazione per verificarne l'efficacia;
- b. si ritiene opportuno sperimentare una procedura di dematerializzazione delle istanze e dei permessi attraverso un canale di comunicazione telematica tra l'utente ed il Servizio Esercizio per la raccolta dei dati e delle targhe che saranno trasmesse successivamente al gestore dal servizio stesso;
- c. ai fini della regolamentazione degli accessi non necessita la raccolta dei dati relativi alle seguenti categorie di veicoli:
- velocipedi ed assimilati (non hanno targa)
 - veicoli le cui targhe sono già note ed inserite nelle liste utilizzate per gli accessi in ZTL Centrale che possono essere aggregate ad una nuova lista ad hoc per via Di Nanni, mediante operazione eseguibile in autonomia da GTT e 5 T e tra questi:
 1. veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (fino a 2 targhe per contrassegno sono già regolarmente comunicate dall'ufficio permessi di circolazione al gestore del sistema di videosorveglianza)
 2. veicoli di servizio delle aziende erogatrici di pubblici servizi e loro appaltatori autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento (eventualmente integrabili in lista a posteriori)
 3. veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi)
 4. veicoli in servizio di emergenza;
- d. è necessaria una regolamentazione per il transito, rimanendo esclusa la sosta, dei veicoli utilizzati dai residenti e dai dimoranti negli immobili accessibili dall'area pedonale e dei veicoli che possono raggiungere le aree private di stazionamento esclusivamente dalle strade interne all'area pedonale;
- e. deve essere consentito il transito e la sosta dei veicoli utilizzati dai commercianti su area pubblica che accedono al mercato di via Di Nanni nei giorni feriali dalle 5,30 alle 14,00 e nei prefestivi fino alle ore 20,30, ed il transito dei vettori/corrieri che possono effettuare le consegne tra le 15,00 e le 19,00 dei giorni feriali;

- f. deve essere consentito il transito ad artigiani e imprese che eseguono interventi di manutenzione e controllo degli immobili, delle loro parti e dei relativi impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefonia);
- g. è necessario un periodo sufficientemente lungo di sperimentazione
- per vagliare possibili correttivi ed integrazioni alle categorie dei veicoli sopra indicate
 - perché é possibile, durante percorso di sperimentazione l'introduzione di sistemi di raccolta dei dati che consentano maggiore precisione nella selezione dei veicoli da iscrivere in white list
- h. durante il periodo di sperimentazione sono probabili nuove determinazioni dirigenziali per eventuali correzioni o integrazioni della presente, soprattutto per disciplinare gli interventi necessari in relazione al punto precedente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in particolare l'articolo 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati";
- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare l'articolo 65 "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica";
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed in particolare gli articoli 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", 47 "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", 48 "Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive", 71 "Modalità dei controlli" e 76 "Norme penali";
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale 30 settembre 2021, n. 977 avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA PEDONALE DI VIA DANTE DI NANNI";
- Vista la comunicazione alla Giunta 14/03/2022 n. 32 dell' Assessora Foglietta su "AVVIO SPERIMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA PEDONALE URBANA DI VIA DANTE DI NANNI - TERMINE PERIODO DI SPERIMENTAZIONE: 30/04/2023";

DETERMINA

1. di approvare l'istituzione a titolo sperimentale del sistema di controllo dell'area pedonale di via Dante Di Nanni dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2023;
2. che sia prevista nel sistema di controllo una prima fase di circa un mese in cui si darà luogo alla

raccolta dei dati relativi ai veicoli ammessi al transito nella suddetta area pedonale e, successivamente, si darà l'avvio ai controlli a partire dalla data che sarà stabilita con apposita ordinanza dirigenziale, in relazione alla valutazione dell'efficacia del sistema di raccolta dati;

3. la raccolta dei dati e della documentazione ai fini dell'iscrizione delle targhe dei veicoli in *white list* avverrà attraverso un modulo telematico ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, richiamato in premessa, basato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
4. le dichiarazioni di cui al punto precedente si assumono per vere, salvi gli effetti dei controlli di cui all'articolo 71 del del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, effettuati anche successivamente all'iscrizione delle targhe dei veicoli in *white list*, in relazione alla decadenza dell'iscrizione e all'assunzione delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
5. ai fini dell'iscrizione in *white list*, fermo restando che tutti i veicoli di seguito elencati abbiano una regolare copertura assicurativa, siano in regola con gli obblighi sulla revisione periodica dei veicoli e rispettino le norme contro l'inquinamento stabilite con l'ordinanza vigente del Comune di Torino sulle limitazioni alla circolazione, il sistema di controllo terrà in conto quanto stabilito con le ordinanze di disciplina della circolazione della suddetta area pedonale e a tal fine si precisa che:

A. sono consentiti **il transito, la fermata e la sosta**

1. di velocipedi ed assimilati;
2. dei veicoli di servizio delle aziende erogatrici di pubblici servizi e loro appaltatori limitatamente ai periodi in cui devono effettuare lavori o servizi per cui è necessario accedere all'area pedonale;
3. delle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, limitatamente al tempo necessario per il rifornimento;
4. dei veicoli in servizio di emergenza;
5. dei veicoli utilizzati dagli operatori di mercato per il commercio su area pubblica, nei giorni feriali dalle 5,30 alle 14,00 e nei prefestivi fino alle ore 20,30, esclusivamente nei periodi e nei posteggi assegnati per concessione pluriennale o temporanea;

B. sono consentiti **il transito e la fermata**, ma non la sosta,

1. dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di speciale contrassegno, limitatamente alle necessità abitative, lavorative o di servizio;
2. dei veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) limitatamente al tempo necessario per la salita o discesa dei clienti che necessitano di trasporto all'interno dell'area pedonale;
3. dei residenti nell'area pedonale mediante iscrizione in *white list* di non più di una targa per proprietario o utilizzatore (es.:locatario) di veicoli;
4. dei dimoranti temporanei nell'area pedonale mediante iscrizione in *white list* di non più di una targa per dimorante, quale proprietario o utilizzatore (es.:locatario) di veicoli;
5. dei titolari di posti auto accessibili esclusivamente transitando nell'area pedonale mediante iscrizione in *white list* di non più di due targhe per posto auto, collegate al richiedente quale proprietario, locatore, ecc. del veicolo;
6. con l'avvio della sperimentazione, di tutti i veicoli di categoria N (autocarri) tra le ore 5,30 e le ore 20,30 dei giorni feriali, salva la possibilità *in itinere* di adottare sistemi di controllo più selettivi da disciplinare con apposito provvedimento;

7. dei veicoli di artigiani e imprese che eseguono interventi di manutenzione e controllo degli immobili, delle loro parti e dei relativi impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefonia).
6. agli aventi i requisiti previsti é concessa l'iscrizione tardiva nella white list entro dieci giorni dal primo ingresso prima di considerare il veicolo oggetto di sanzione;
7. l'iscrizione nella white list è gratuita;
8. tutte le disposizioni della presente determinazione cessano la loro efficacia il 30/04/2023, salvo espresso provvedimento contrario.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, non comporta erogazione di contributi, né futuri oneri, diretti o indiretti, a carico del Comune di Torino.

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Torino, di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Angelo Turiano